

MODULARIO
296LUN990008

MOD. 99/09

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E DEI
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
AD IMPIANTI FISSI - ex TIF 6

Roma, 24 giugno 2004

Prot.n. 808(6)08.4.1

Agli Uffici Speciali Trasporti Impianti
Fissi (U.S.T.I.F.) di
TORINO-MILANO-VENEZIA-FIRENZE-
PESCARA-ROMA-NAPOLI-BARI
LORO SEDI

p.c.: A tutte le Regioni
Assessorati Trasporti
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Uff. Trasporti - Servizi Funiviari
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Impianti a Fune
Via Brennero, 136
Centro "Le Fornaci-Barchessa"
38100 TRENTO

All'ACIF
(c/o ing. Ferruccio LEVI)
Via Archimede, 10
20129 MILANO

All'ANITIF
Via dell'Acquatina, 6
62030 USSITA (MC)

All'ANEF
Casella Postale 8172
00188 ROMA

Al TIF 5
SEDE

*D.L. 10.06.2004 n. 152
modifica art. 23 D.L. 210/03*


MODULARIO
280UN580010

OGGETTO: Decreto Legislativo 10 giugno 2004, n. 152: "Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone".

A seguito della comunicazione impartita con ministeriale prot. 429(6)56.08.4.1 del 2 aprile 2004 si comunica che sulla gazzetta ufficiale n 144 del 22 giugno 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2004 , n. 152 che modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 210 del 2003.

Pertanto, gli Ustif, nel rilasciare il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza sui progetti presentati entro il 2 maggio 2004, dovranno verificare che gli stessi siano redatti in coerenza con i contenuti del decreto legislativo n. 210 del 2003 così come modificato dal decreto legislativo n. 152 del 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Ing. Amedeo Gargiulo)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

■ **DECRETO LEGISLATIVO 10 Giugno 2004, n. 152**

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. *(GU n. 144 del 22-6-2004)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 23

del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, è sostituito dal seguente:

«2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, è consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:

a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;

b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;

c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi' recitano:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

- L'art. 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, cosi' recita:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

(Omissis).

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante: «Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio», e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2003, n. 184.

Nota all'art. 1.

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:

«Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa e' notificata ai soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto legislativo, e' consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:

a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 1;

b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;

c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------